

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO - CATEGORIA CONTRATTUALE D - POSIZIONE ECONOMICA D1

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

in esecuzione della determinazione reg. gen. n. /2023

rende noto che:

ART. 1 - INDIZIONE SELEZIONE

1. E' indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di assistenti sociali categoria contrattuale D, posizione economica D1. Il rapporto di lavoro potrà essere a tempo pieno od a tempo parziale in considerazione delle esigenze di servizio.

2. Ai sensi degli artt. 12 e 13 del CCNL 16/11/2022, a decorrere dal 01 aprile 2023, la selezione di intende riferita all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, profilo professionale "assistente sociale" ovvero profilo corrispondente in base all'identificazione dei profili che sarà effettuata ai sensi del comma 6 del medesimo art. 12.

3. Sullo scorrimento della graduatoria è prevista la riserva ai militari volontari congedati senza demerito ai sensi degli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 4, del D.Lgs. 66/2010. La riserva opera nel limite del 30% dei posti ed è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei con le seguenti modalità:

riserva di 1 posto ogni 4 assunzioni e riguarderà pertanto il quarto assunto, l'ottavo assunto e così via.

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico è costituito dallo stipendio base annuo di € 23.009,07, dalla 13^a mensilità e dalle altre eventuali indennità di legge e di contratto collettivo. Sugli emolumenti indicati verranno operate le ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il trattamento economico verrà proporzionato in base alla durata della prestazione lavorativa.

ART. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica): tale requisito non è richiesto:

- per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale, n. 61;
- per le seguenti ipotesi previste dall'art. 38 del d. lgs. 165/2001 così come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge 06 agosto 2013 n. 97:
 - i familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 38 comma 1);

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 comma 3-bis);

b) età non inferiore a 18 anni;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari con riferimento alla situazione precedente l'entrata in vigore della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio;

e) titolo di studio:

1) diploma di assistente sociale ex l. 23.3.93 n. 84 o titolo universitario idoneo al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale;

2) iscrizione all'Albo professionale ex l. 23.3.93 n. 84 (sezione A o sezione B);

f) per gli appartenenti all'Unione Europea e per coloro che si trovano in una delle ipotesi di cui all'art. 38 del d. lgs. 165/2001 richiamate alla lettera a) è richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

g) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

h) non essere cessato da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

i) non essere cessato da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato - fatta eccezione per le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate fino al 5 aprile 2001 incluso e dei decreti penali di condanna - per reati che diano luogo, ai sensi della normativa vigente, ad ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro o sospensione dal servizio e/o per reati che risultino, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, incompatibili con l'assunzione. La valutazione di incompatibilità verrà condotta alla luce dei seguenti criteri:

1) titolo di reato;

2) attualità o meno del comportamento negativo;

3) tipo ed entità della pena inflitta;

4) mansioni relative al posto da ricoprire.

Sono inoltre ritenute incompatibili con l'assunzione, senza necessità di alcuna valutazione e pertanto comporteranno l'esclusione dalla selezione e comunque il non inserimento o la cancellazione dalla graduatoria:

1) le condanne per reati che danno luogo all'applicazione dell'art. 32 quinquies del codice penale;

2) le condanne per reati che comportano l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

3) le condanne per uno dei reati di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;

4) l'applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;

5) le condanne non definitive di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;

- 6) l'applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;
- 7) le condanne non definitive ed i rinvii a giudizio che, ai sensi della legge 27 marzo 2001 n. 97, diano luogo a sospensione dal servizio o trasferimento;
- 8) le condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (così come previsto dall'art. 2 del d. lgs. n. 39/2014).

Le sentenze previste dall'art. 444 del codice di procedura penale sono equiparate a condanna ai fini dell'applicazione del presente bando se:

- intervenute a partire dal 13 ottobre 2000 per le ipotesi di cui ai numeri 3) e 5);
- intervenute a partire dal 6 aprile 2001 negli altri casi.

2. Tutti i summenzionati requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione sia al momento dell'assunzione.

ART. 4 - TASSA DI SELEZIONE

1. L'iscrizione alla selezione comporta il versamento della somma di € 5,00.
2. Il pagamento della tassa di selezione di € 5,00 dovrà avvenire mediante pagamento on line PagoPA. Il collegamento al portale per il pagamento è inserito nel modulo di domanda da presentare secondo le indicazioni del successivo art. 5.
3. Il sistema non consente l'inoltro della domanda di selezione senza il preventivo pagamento della tassa. Non è necessario allegare alla domanda la ricevuta del pagamento.

ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, dovrà essere indirizzata al Comune di Sondrio - Piazza Campello 1 - e fatta pervenire entro le

ore 23:59 del 24 aprile 2023

La domanda, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 247, commi 4 e 5, e dall'art. 249 del decreto legge n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 dovrà essere presentata unicamente ed a pena di esclusione in via telematica avvalendosi della piattaforma digitale del Comune di Sondrio "Sportello Digitale" accessibile dalla home page del sito web istituzionale del Comune. Sul sito web comunale – sezione Bandi di concorso sono pubblicate le indicazioni per accedere alla compilazione della domanda.

2. Nella domanda gli aspiranti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) di voler partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo determinato di assistenti sociali, categoria contrattuale D;
 - b) cognome e nome;
 - c) data e luogo di nascita;
 - d) stato civile (precisando il n. di figli);
 - e) la residenza;

f) la cittadinanza indicando specificatamente i casi che danno luogo alla deroga del possesso del requisito della cittadinanza italiana. Al riguardo:

- se i documenti relativi sono stati rilasciati da Autorità Italiane si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per cui sarà sufficiente dichiarare il loro possesso con indicazione precisa e puntuale degli elementi identificativi dei documenti stessi;

- se i documenti sono stati rilasciati da Autorità di Stati Esteri occorre che siano prodotti in allegato alla domanda di partecipazione e che gli stessi rispettino i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 394/1999 e s.m.i. e pertanto siano legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Si informa che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del d. lgs. n. 286/1998 e s.m.i. (ossia inammissibilità della domanda);

g) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

h) di non essere cessati dall'impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento o per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui venne conseguito ed il punteggio riportato;

l) l'Albo professionale al quale sono iscritti, con indicazione della data e del numero di iscrizione;

m) l'idoneità fisica all'impiego (l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica coloro che accederanno all'impiego);

n) la posizione nei riguardi degli obblighi militari e la durata del servizio eventualmente prestato ovvero di non essere tenuto all'assolvimento di tale obbligo a seguito dell'entrata in vigore della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio;

o) l'eventuale situazione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi (art. 20 l. 05.02.1992, n. 104), da documentare come meglio indicato nell'art. 6, comma 4, del bando;

p) l'eventuale situazione di soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA) con l'indicazione della misura da fruire tra quelle indicate nell'art. 6, comma 5, del bando;

q) di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000 relativamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà rese nella domanda stessa;

r) l'eventuale possibilità di beneficiare nello scorrimento della graduatoria della riserva ex art. 1014, commi 1 e 4, del d. lgs. 66/2010 in quanto militare di truppa delle Forze armate, congedato senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme o ufficiale di complemento in ferma biennale o ufficiale in ferma prefissata che ha completato senza demerito la ferma contratta. In tal caso dovrà essere indicato il periodo completo di servizio svolto, il grado ricoperto al momento del congedo e l'unità di appartenenza. Tali dichiarazioni possono essere sostituite da una copia dello stato di servizio/foglio matricolare con dichiarazione di conformità all'originale ex d.P.R. n. 445/2000;

s) il preciso recapito, comprensivo di numero telefonico, della casella di posta elettronica certificata e di una casella non certificata. Quest'ultima si rende necessaria per l'eventuale svolgimento della prova orale con la modalità della videoconferenza. Il candidato si assume l'onere di comunicare la sua eventuale variazione.

3. Per la partecipazione alla selezione il candidato deve registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ovvero con la Carta d'Identità Elettronica (CIE). Ogni comunicazione concernente la selezione, compreso il calendario della prova ed il suo esito, è effettuata attraverso il sito web istituzionale, nella sezione Bandi di Concorso.

ART. 6 - DOCUMENTI DA ALLEGARE

1. Il possesso dei requisiti previsti dal bando e degli eventuali ulteriori titoli sarà comprovato dalle dichiarazioni rese dall'interessato con la domanda di partecipazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di procedere alle verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, come meglio indicato all'art. 13.
2. Sarà onere del candidato indicare, nelle dichiarazioni di cui al comma 2, tutti gli elementi dell'atto sostituito necessari per le verifiche e le valutazioni di cui al presente bando.
3. I candidati che si trovino nelle condizioni di cui alla legge n. 104/1992 dovranno allegare alla domanda:
 - certificato di invalidità di cui all'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992;
 - per la concessione di ausili e tempi aggiuntivi: dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'ATS di riferimento o da equivalente struttura pubblica o dal medico di base/specialista, contenente esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive.
4. I candidati che si trovino nelle condizioni di cui alla legge n. 170/2010, dovranno allegare alla domanda:
 - certificazione DSA di cui alla L. 170/2010;
 - apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica che documenti ed espliciti la misura dispensativa, lo strumento compensativo e/o i tempi aggiuntivi necessari e richiesti nella domanda;
 - l'adozione delle misure di cui al paragrafo precedente sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita, tenuto conto del decreto interministeriale 8-9/11/2021 di attuazione dell'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Per l'espletamento della selezione di cui al presente bando sarà nominata, con successivo provvedimento dell'organo competente, una commissione esaminatrice.

ART. 8 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Ai titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a punti 9.
2. La valutazione avverrà dopo la scadenza del termine di ricezione delle domande secondo i seguenti criteri:
 - a 50% (punti 4,50) ai titoli culturali di cui appresso:
 - a1) votazione titolo di studio richiesto per l'accesso al posto (laurea di primo livello o triennale) max punti 3,5 così distribuiti

- votazioni espresse in centodieci:

da	A	Punti
66	69	1
70	79	1,5
80	89	2
90	99	2,5
100	110	3
110 e lode		3,5

- votazioni espresse in settantesimi:

da	A	Punti
42	44	1
45	50	1,5
51	56	2
57	63	2,5
64	70	3
70 e lode		3,5

-votazioni espresse in centesimi:

da	A	Punti
60	63	1
64	72	1,5
73	81	2
82	90	2,5
91	100	3
100 e lode		3,5

Nel caso in cui la votazione fosse espressa in modo diverso, la stessa verrà rapportata a centesimi;

a2) possesso della laurea specialistica: punti 1 aggiuntivi rispetto alla valutazione della laurea di primo livello o triennale che verrà valutata secondo quanto indicato alla lettera a).

b- 50% (punti 4,5) ai titoli di servizio di cui appresso:

- attività lavorativa come assistente sociale con iscrizione al relativo albo espletata nella forma dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato ovvero dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero a progetto ovvero di lavoro autonomo con qualunque datore di lavoro/committente: punti 1,50 per anno - 0,125 per mese -, massimo 3 anni, totale punti 4,5. Non rientrano nella categoria e pertanto non verranno valutati rapporti diversi da quelli indicati (es. tirocini, stage ecc.).

I conteggi saranno effettuati con 2 cifre decimali.

3. Nella domanda di ammissione dovrà essere riportato il punteggio conseguito nel titolo di studio; in mancanza non verrà attribuito nessun punteggio ai sensi del presente articolo.

4. L'esito della valutazione dei titoli sarà reso noto mediante pubblicazione di avviso prima dell'inizio della prova orale.

ART. 9 - PROVE D'ESAME

1. Alla prova selettiva saranno ammessi al massimo n. 10 candidati, in base ai punteggi più alti riportati nella valutazione dei titoli. Tale numero potrà essere aumentato solo per consentire l'accesso a tutti coloro che si troveranno a parità di punteggio al decimo posto. I candidati che risulteranno ammessi dovranno presentarsi secondo il calendario di cui al successivo art. 10 per il colloquio presso la sede del Comune in Piazza Campello n. 1 senza ulteriori comunicazioni. L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito comunale – sezione Bandi di Concorso – entro il 02/05/2023.

La prova selettiva consisterà in un colloquio vertente su tutte o alcune delle seguenti materie:

- la professionalità dell'assistente sociale in rapporto all'attuale sistema socio-assistenziale e all'evoluzione dello stesso;
- principi e metodologie di intervento nella gestione dei singoli casi e di progetti/interventi di prevenzione e assistenza;
- la tutela del minore: normativa e principi metodologici;
- legislazione sociale e socio-sanitaria nazionale e/o della Regione Lombardia;
- ruolo dei comuni nell'attuale sistema di offerta sociale e rapporto con il sistema della sanità, dell'istruzione, della formazione e delle politiche del lavoro e abitative;
- nozioni di diritto civile (sulla persona e sulla famiglia), di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione degli enti locali e di diritto penale;
- diritti e doveri del pubblico dipendente.

2. Alla prova verrà attribuito il punteggio massimo di 30/30. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. L'esito del colloquio sarà reso pubblico tramite pubblicazione di avviso sulla piattaforma del sito internet comunale.

3. Il punteggio finale sarà dato dalla somma del voto conseguito nel colloquio e dei punti attribuiti ai titoli ai sensi dell'art. 8.

ART. 10 - CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME

1. Il calendario della prova d'esame è il seguente:

- colloquio: **martedì 9 maggio 2023 con inizio alle ore 09:00** in presenza presso la sede del palazzo comunale Piazza Campello 1 – Sondrio – primo piano

Nella data ed orario sopra indicati sarà effettuato l'appello dei candidati; non saranno ammessi a sostenere la prova e quindi saranno esclusi dalla selezione i candidati che si presenteranno dopo la conclusione dell'appello.

2. I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di documento legale di riconoscimento.

3. Lo svolgimento della prova dovrà avvenire nel rispetto della normativa e dei protocolli specifici in materia di prevenzione del contagio da coronavirus vigente tempo per tempo. La relativa documentazione, contenente anche obblighi integrativi rispetto a quelli previsti dal presente bando, sarà pubblicata sul sito internet del Comune. Tutti i candidati hanno l'onere di consultare periodicamente il sito per essere tempestivamente aggiornati.

4. Le indicazioni di cui sopra hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. Solo in caso di variazione della data o del luogo del colloquio i candidati verranno avvisati mediante pubblicazione di avviso sul sito internet del comune all'indirizzo www.comune.sondrio.it – bandi di concorso - che ogni candidato ha l'onere di consultare.

Ai candidati non saranno effettuate ulteriori comunicazioni. La mancata presentazione alla prova comporta l'esclusione automatica dalla selezione.

ART. 11 - GRADUATORIA FINALE

1. Espletate le prove della selezione, la commissione forma la graduatoria finale di merito, tenendo conto dei diritti di riserva, preferenza a parità di merito e/o precedenza nella nomina.

2. La graduatoria di merito è approvata dal dirigente del servizio personale con propria determinazione. Dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della determinazione decorre il termine per le eventuali impugnazioni. La graduatoria sarà anche essere pubblicata sul sito web del Comune all'indirizzo www.comune.sondrio.it sezione concorsi.

3. La graduatoria di merito avrà validità secondo le disposizioni vigenti.

4. Per quanto riguarda la preferenza a parità di punteggio complessivo, si osserva il 4° comma dell'art. 5 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni.

5. In caso di ulteriore parità la preferenza è determinata:

- a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dalla minore età.

ART. 12 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL D. LGS. 196/2003 E DELLA LEGGE N. 241/1990

1. Ai sensi della normativa in materia di riservatezza dei dati personali vigente tempo per tempo (regolamento UE 2016/679, d.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, d.lgs. 101/2018), si porta a conoscenza dei partecipanti alla selezione che:

a) i dati personali dichiarati dall'interessato nella domanda di partecipazione saranno trattati per consentire lo svolgimento della selezione stessa, secondo le regole previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal presente bando. I dati stessi verranno conservati negli archivi dell'Amministrazione secondo le vigenti disposizioni in materia;

b) il conferimento dei dati è obbligatorio;

c) in caso di rifiuto ne scaturirà l'impossibilità di svolgere regolarmente la selezione con la conseguente esclusione dalla selezione; i dati saranno trattati esclusivamente da personale dipendente e da organi interni all'Amministrazione;

d) il partecipante alla selezione ha diritto, ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679, di chiedere al titolare del trattamento:

- la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali;
- l'accesso ai dati personali;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- la limitazione del trattamento che lo riguarda;
- la portabilità dei dati;

L'interessato ha altresì diritto di avere conoscenza:

- dell'originale dei dati;
- delle finalità e delle modalità del trattamento;
- della logica applicata al trattamento;
- degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati.

L'interessato ha infine diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, nonché il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento e di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

e) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sondrio; il responsabile del trattamento è il dirigente del settore servizi istituzionali, domiciliato presso il Comune di Sondrio che ha sede in Piazza Campello 1 – Sondrio

f) il Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37-39 Reg. UE n. 2016/679) è: Tirone Livio - Dirigente del Settore Servizi Istituzionali - telefono: 0342-526230; fax: 0342-526333; mail non certificata: personale@comune.sondrio.it; PEC (solo da altre PEC): protocollo@cert.comune.sondrio.it.

2. A seguito della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, si instaurerà un procedimento amministrativo. Al riguardo, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, si comunica che:

- a) l'amministrazione competente è: il Comune di Sondrio;
- b) l'oggetto del procedimento è: svolgimento di una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di assistenti sociali a tempo determinato - categoria contrattuale D - posizione economica D1;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: il servizio personale ed il suo responsabile Livio Tirone o in sua assenza l'istruttore direttivo amministrativo Nicoletta Scarinzi;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è: ufficio personale, con sede in Sondrio, Piazza Campello 1, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14.30 alle 16.30;
- e) l'organo competente a decidere sul procedimento è il dirigente del servizio personale pro-tempore.

3. Qualora pervengano richieste di accesso alle domande ed alla relativa documentazione allegata, si porta a conoscenza dei concorrenti che, in considerazione di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e dal regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso, il Comune di Sondrio non ravvisa la sussistenza di controinteressati ed è quindi intenzionato ad accogliere le eventuali richieste. In particolare le richieste verranno accolte ma l'esercizio del diritto sarà differito - ai sensi dell'art. 15, comma 7, lett. c) del regolamento comunale – sino all'espletamento del colloquio. Qualora alcuno dei concorrenti intendesse opporsi ad eventuali richieste di accesso è tenuto a presentare a sua cura un'apposita comunicazione scritta prima dell'inizio del colloquio indicando i motivi dell'opposizione. In caso di mancata presentazione di tale comunicazione si avverte che si procederà ad evadere la richiesta di accesso senza fornire ulteriori notizie al riguardo, avendo la presente prescrizione del bando valore di comunicazione di avvio procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, della legge n. 241/1990, come modificata dalla legge n. 15/2005. Circa gli eventuali procedimenti di accesso si richiama integralmente quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

ART. 13 – CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E SUL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO

1. Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 il Comune di Sondrio, ferma restando la possibilità di ulteriori controlli ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, acquisirà d'ufficio le certificazioni comprovanti il possesso del titolo di studio e dell'iscrizione all'albo professionale dei candidati che saranno collocati in graduatoria e, relativamente agli assumendi, le certificazioni concernenti la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato civile, la cittadinanza, il Comune di iscrizione nelle liste elettorali.
2. In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, ferma restando l'eventuale responsabilità penale di cui all'art. 76 del d.P.R. 445/2000, il Comune procederà, ai sensi dell'art. 75 del medesimo d.P.R., ad escludere il candidato dalla graduatoria e, qualora il rapporto di lavoro sia già iniziato, risolverà lo stesso con effetto immediato.
3. In ogni caso sarà verificato d'ufficio il possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 1, lett. l) del bando nei confronti di tutti i candidati che saranno collocati in graduatoria.
4. Le indicazioni di cui ai precedenti commi hanno valore di comunicazione di avvio procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, della legge n. 241/1990, come modificata dalla legge n. 15/2005, relativamente alle verifiche previste nei confronti dei candidati che si trovino nelle condizioni descritte. A tal fine si richiama integralmente quanto disposto all'art. 12, comma 2.

ART. 14 - NORMATIVA DELLA SELEZIONE ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. Le modalità della selezione sono stabilite: dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della giunta comunale n. 33 del 02/03/2010; dal d. lgs. 198 dell'11/4/2006; dalla normativa statale in materia di assunzioni nel pubblico impiego vigente tempo per tempo; dai vigenti CCNL dei dipendenti degli enti locali e dal presente bando.
2. Nel rispetto delle norme di cui al comma 1, in applicazione dell'art. 16, comma 1, della legge 68/99 per lo svolgimento delle prove la Commissione giudicatrice adotterà tutte le misure idonee a consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
3. La costituzione del rapporto di lavoro avverrà mediante appositi contratti individuali di lavoro previa presentazione della documentazione di rito.
4. Per i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale che abbiano già lavorato alle dipendenze del Comune di Sondrio si farà applicazione del d. lgs. n. 81/2015 e della Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro al fine di determinare se è possibile formulare un'offerta di lavoro, e nel caso sia possibile, quale sia la durata del rapporto per non superare i limiti massimi previsti dalle fonti normative richiamate per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

Dalla residenza municipale, 3 marzo 2023

Per Il Dirigente del settore servizi istituzionali
Il Responsabile del Servizio Personale delegato
Nicoletta Scarinzi

(firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)